



COMUNE DI TERLAGO

Provincia di Trento

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

Prov. n. 1 di data 31.3.2015

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

IL SINDACO

Premesso e rilevato che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- i comma 611 e 612 dell'articolo unico della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

- strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 - anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
 - la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. ed ii ed all'art. 2, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii;

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, predisposto dagli uffici, formante parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto meritevole di approvazione.


DECRETA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*", completo di relazione tecnica, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato piano di cui al precedente punto 1 sul sito internet del Comune di Terlago.
3. di inviare copia del presente atto e dell'allegato piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo sul sito web all'interno dell'apposita sezione.
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 04.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale al TRGA di Trento ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.



IL SINDACO

sig. Nicolussi Giovanni -



COMUNE DI TERLAGO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina è da ritenersi applicabile in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale .

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015 .

2. La disciplina in esame si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

Gli interventi del Legislatore statale

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie .

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte .

Detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

Da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta ;

Dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti .

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge .

Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo.

Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

Gli interventi del Legislatore provinciale

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale.

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità .

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la

gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

3. L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire".

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono: "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Tali criteri, non sembrano costituire un'elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell'ente, anche indirettamente;

- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;

- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato dei atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve da un processo di fusione, che condurrà, in caso di esito favorevole del referendum, al mutamento della realtà territoriale delle amministrazioni coinvolte, alla modificazione delle compagini politiche dei comuni interessati, nonché al conseguente e inevitabile rinnovo degli organi del nuovo ente territoriale costituito a seguito della fusione.

Tali circostanze potranno comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

- con deliberazione n. 73 di data 28 dicembre 2010 di data il consiglio comunale di Terlago ha approvato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 244 del 24.12.2007 il mantenimento delle partecipazioni detenute nel Consorzio dei comuni Trentini, A.P.T. Trento, Monte Terlago, Valle dei laghi, Dolomiti Energia Spa e ASIA trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della citata L 244 del 24.12.2007.
- con deliberazione n. 35 di data 6 giugno 2011 data il consiglio comunale di Terlago ha

approvato l'acquisto di 500 azioni di Trentino Mobilità Spa con sede in Trento al fine di poter configurare e dare corso ad un affidamento in house dei servizi di regolamentazione di parcheggio a pagamento in prossimità dei Laghi di Lamar.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.1.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Altri soci:	Comuni della Provincia di Trento
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite o aggi, Pagamenti per corrispettivi per servizi € 2.162,43 per l'anno 2011 € 2.591,98 per l'anno 2012 € 1827,69 per l'anno 2013 (importi calcolati in termini di cassa)
Organo amministrativo:	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> Paride Gianmoena <i>vicepresidente:</i> Patrizia Ballardini <i>Consiglieri:</i> Alessandro Andreatta Carlo Bertini Roberto Caliarì Cristina Donei Vittorio Fravezzi

	Enrico Lenzi Sergio Menapace Andrea Miorandi Antonietta Nardin Roberto Oss Emer Cristiano Trotter
Organo di controllo:	<i>Presidente del Collegio Sindacale:</i> Enzo Zampiccoli <i>Sindaci effettivi</i> Emanuele Bonafini Manuela Conci

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlago con la deliberazione n. 73 del 28.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel Consorzio Comuni Trentini Soc. Coop.. in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

Il Consorzio Comuni Trentini, società cooperativa con sede a Trento, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/ strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti locali del Trentino, Offre i seguenti servizi:

- assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

Inoltre ai sensi dell'art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7, il Consorzio dei Comuni Trentini è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio fornisce ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse Comune.

L'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/attività strumentali al funzionamento del Comune e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24.

Oltre a servizi a pagamento vi è una continua attività di consulenza, in materia di personale, lavori pubblici, commercio, tributi ecc., particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale.

Ha assunto anche il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilievo (es. assicurazioni).

Si tratta di svolgimento di attività da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente anche alla luce del razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1. (settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le disposizioni che prevedano l'onere per le società pubbliche di concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica sulla base delle direttive formulate dagli enti soci, non si applicano a tale società.

Questa società non svolge alcuna attività simile o analoga a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

Si tratta quindi di una partecipazione strategica per il corretto funzionamento della struttura amministrativa

Valutato quindi il ruolo unico del Consorzio, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.2. AZIENDA PER IL TURISMO Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi società consortile a responsabilità limitata.

4.2.1 Dati della Società

Data di costituzione:	13.10.2003
Sede legale:	Piazza della Portela n. 3 – Trento
Oggetto Sociale:	La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale "Trento – Monte Bondone – Valle dei Laghi" Informazioni ed accoglienza turistica, coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, definizione sviluppo e promozione del patrimonio turistico territoriale. Organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini
Capitale sociale al 31.12.2014:	705.000,00 Euro
Altri soci:	<p> Agritur alla veduta / agricola Cainelli trentino vivai di Cainelli Nello & Co. Agritur Ponte Alto Artimedia s.a.s. Associazione agriturismo trentino Associazione albergatori della provincia di Trento Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento Associazione commercianti al dettaglio Associazione pubblici esercizi del trentino Associazione ristoratori del trentino B&B e affittamere locanda del bel sorriso di Daniela Righetti B.M. s.r.l. Cantina sociale di Trento le Meridiane s.c.a. Cantine Rotari / Nosio spa Cassa rurale della Valle dei Laghi Cassa rurale di Aldeno e Cadine bcc s.c. Cassa rurale di Trento Cat imprese unione s.r.l. C.I.m. Bell s.r.l. Comune di Aldeno Comune di Calavino Comune di Cavedine Comune di Cimone Comune di Garniga Terme Comune di Lasino Comune di Terlago </p>

Comune di Trento
Comune di Vezzano
Comunità della Valle dei Laghi
Confesercenti del trentino
Consorzio pro loco Valle dei Laghi, Trento, Monte Bondone
Consorzio trentino autonoleggiatori
Consorzio Trento iniziative
Curcu Genovese associati s.r.l.
Floriani Stefano
Fondazione museo storico del trentino
Gmiga Terme s.p.a.
Graphic tourist line s.a.s.
Hotel Accademia di co.fin. S.r.l.
Hotel Adige / hotel Adige s.r.l.
Hotel Albermonaco / Paganella s.r.l.
Hotel America s.r.l.
Hotel Aquila d'oro / Valnigra s.a.s. di Mosna Iginio & c.
Hotel Best Western quid hotel / H.N.H. Trento s.r.l.
Hotel Buonconsiglio / Touristal s.r.l.
Hotel Capitol di Bort Giovanni
Hotel Everest / Sembenotti Ferruccio & c.
Hotel Garnì al Marinaio / Groff Giovanni
Hotel Garnì Villa Fontana / Sembenotti s.r.l.
Hotel Grand Hotel Trento s.r.l.
Hotel Lillà / Lillà s.n.c.
Hotel Montana / Montana s.r.l.
Hotel Monte Bondone / HMB s.r.l.
Hotel Mugon / Mugon s.r.l.
Hotel Relais Villa Madruzzo / Vima s.r.l.
Hotel Sporting Trento / Global hotel services s.r.l.
Hotel Terme San Leonardo / Spazio s.r.l.
Hotel Vela / f.lli Guetti s.r.l.
Hotel Venezia di Bortoluzzi Marina
Hotel Zodiaco / Meridiana s.n.c. dei fratelli Rocchio
Iniziative turistiche per la montagna s.r.l.
Noleggio sci f.lli Degasperì s.a.s.
Ostello della gioventu' / Fait Eleonora
Perini autonoleggio / Perini Franco
Residence hotel Candriai alla posta
Scuola italiana di sci Monte Bondone
Sport Nicolussi di Agostini Ada Nicolussi
Sudtiroler studio s.r.l.
Tandem pubblicità s.r.l.
Trentino holidays s.r.l.
Trentino trasporti s.p.a.

	Trento fiere s.p.a. Trento funivie s.p.a. Unione albergatori del trentino Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo - confcommercio - imprese per l'Italia trentino
Percentuale di partecipazione:	n° 1 quota
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 2.693,21 Euro 2012: 7.460,95 Euro 2013: 8.270,68 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite aggi o quali corrispettivi per servizi. E' stata sostenuta a la quota compartecipativa annuale di € 960,00 per l'anno 2011, € 968,00 per l'anno 2012 ed € 1.089,00 per l'anno 2013
Organo amministrativo:	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> Bertagnolli Franco Aldo <i>Consiglieri:</i> Antoniolli Francesco Barbieri Alberto Bertagna Gloria Bolognani Gianni Bressan Gianni Dalla Pellegrina Alberto De Grandi Giorgio Facchinelli Claudio Faes Enrico Friz Andrea Lanzinger Maria Teresa Lanzinger Michele Martinelli Paolo Pederzoli Armando Polonioli Battista Rigotti Fulvio Robol Andrea Scartezini Fiorenzo
Organo di controllo:	<i>Presidente del Collegio Sindacale:</i> Angeli Luisa <i>Sindaci effettivi</i>

Burlon Claudio Merler Marco Sindaci Supplenti Borghetti Antonio Veneri Aurelio
--

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede una quota di partecipazione nella Fondazione Museo Storico Trentino

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlago con la deliberazione n. 73 del 28.12.2010. ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Trentino Riscossioni S.p.A. *in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244*

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

E' una società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolati dal Codice Civile, nella quale i Comuni dell'area Valle dell'Adige – Valle dei Laghi detengono una quota minoritaria e non posseggono una "gold share".

Per quanto concerne l' AZIENDA PER IL TURISMO Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi società consortile a responsabilità limitata, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002 n. 8, recante "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento" emanata dalla Provincia autonoma di Trento nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo.

La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle.

Pertanto si ritiene che non sia possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 25 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica e che dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 (ultimo dato conosciuto) presenta un Return On Equity (R.O.E)¹ positivo, pari a 5,04%

¹ **Definizione di "ROE (Return On Equity)"** ROE = Risultato netto / Capitale proprio. Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale a dire quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Poiché il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione, l'indicatore può essere considerato riassuntivo della economicità complessiva, cioè dell'efficienza e dell'efficacia con cui l'alta direzione ha condotto l'intero processo gestionale. Il ROE è, infatti, influenzato dalle scelte compiute nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle decisioni relative alla gestione finanziaria, patrimoniale, accessoria e dalle disposizioni fiscali. Rappresenta, in modo sintetico, l'ammontare delle risorse generate dall'attività dell'impresa e ne approssima il livello di autofinanziamento potenziale raggiungibile attraverso la ritenzione degli utili netti; da questo punto di vista esprime il tasso di sviluppo degli investimenti sostenibile senza modificare il coefficiente di

E' una società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica ritenuta strategica per la promozione del territorio e del turismo.

Il mantenimento della partecipazione societaria è legittimo in quanto previsto dalla L.P. 8/2002 a prescindere dalla legge 244/2007.

indebitamento, a meno di dividendi o di altre variazioni del capitale proprio. Il valore soglia che può indicare un segnale di pericolo può essere individuato nel 2%. Valori di eccellenza possono ritenersi quelli superiori al 5 -6%. Il valore del ROE, se elevato, influenza positivamente la capacità dell'impresa di reperire nuove risorse a titolo di capitale proprio, per cui non può che essere considerato positivamente ai fini della nostra analisi

4.3 AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE.

4.3.1 Dati della Società

Data di costituzione:	127.10.1995
Sede legale:	Via Giuseppe di Vittorio n° 84 Lavis (TN)
Oggetto Sociale:	La società ha come scopo la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana
Capitale sociale al 31.12.2014:	489.680,00 Euro
Altri soci:	Comune di Albiano Comune di Aldeno Comune di Andalo Comune di Calavino Comune di Cavedago Comune di Cavedine Comune di Cembra Comune di Cimone Comune di Faedo Comune di Fai della Paganella Comune di Faver Comune di Garniga Terme Comune di Giovo Comune di Grauno Comune di Grumes Comune di Lavis Comune di Lisignago Comune di Lona – Lases Comune di Mezzocorona Comune di Mezzolombardo Comune di Molveno Comune di Nave San Rocco Comune di Roverè della Luna Comune di San Michele all'Adige Comune di Segonzano Comune di Sover Comune di Spormaggiore Comune di Terlago Comune di Valda Comune di Vezzano Comune di Zambana
Percentuale di partecipazione:	2,55 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.755,00 Euro 2012: 94.321,00 Euro 2013: - 332,707,00o
Ritorno economico per il Comune con	2011: 0

riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite o aggi, quali corrispettivi per servizi € 18,00 per l'anno 2011 - € 840,43 per l'anno 2012 € 0 per l'anno 2013
Organo amministrativo:	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> Fedrizzi Lorenzo <i>Consiglieri</i> Berteotti Marco Bonadiman Roberto Gottardi Luca Zeni Rino
Organo di controllo:	<i>Revisore unico dei conti:</i> Poier Giovanna

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlago con la deliberazione n. 73 del 28.12.2010. ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE con sede in Lavis *in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.*

La società nasce quando 33 Comuni facenti parte del Comprensorio C5 - Valle dell'Adige - (con esclusione di Trento) hanno deciso di affidare la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana ad una struttura comune, emanazione diretta del comprensorio.

La gestione diretta del servizio da parte dell'ASIA è iniziata il 1° giugno 1993 sul territorio dell'ex-Consortio Rotaliana-Paganella e dal 1° luglio 1993 nella zona dell'ex-Consortio Valle di Cembra-Lavis, dell'ex-Consortio Valle dei Laghi e sui rimanenti comuni.

Nel 1995 ASIA si è costituita in Consorzio-Azienda (ai sensi della L.R. 01/93) assumendo piena autonomia operativa.

I Comuni costituenti l'Azienda sono attualmente trentadue.

La sua durata temporale è attualmente prevista sino al 31.12.2025.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Le attività espletate sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate

locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i **servizi pubblici a rete**: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, **rifiuti**, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: " Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) ". Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Non è composta da soli amministratori né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga.

Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Essendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica si evidenzia che il bacino di utenza di tale società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.P. 3/2006.

Questa società risponde al modello dell'in-house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata;

- il controllo sul servizio da parte dei Comuni è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte dei Comuni, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio.

Dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2013 (ultimo dato disponibile), presentava un Return On Equity (R.O.E) positivo, pari a 2,29%

Si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto il servizio di igiene ambientale è qualificabile come servizio pubblico locale diretto a soddisfare bisogni dell'intera collettività

**SOCIETA' DI SISTEMA – ART. 33 COMMA 7 TER E 13 COMMA 2 LETTERA B)
L.P. 16.6.2006 N. 3**

Si tratta di società costituite dalla Provincia autonoma di Trento e dalla cui partecipazione discende la possibilità di gestire attraverso esse servizi pubblici essenziali e/o attività strumentali. Infatti in quanto società in house, la partecipazione al capitale sociale legittima all'affidamento diretto dei servizi richiesti e l'eventuale dismissione delle azioni comporterebbe quale conseguenza la perdita di tale possibilità.

La partecipazione in tali società è peraltro minima e acquisita in gran parte a titolo gratuito. Gli effetti di un'eventuale dismissione sarebbero pertanto di poca rilevanza.

4.4 Informatica Trentina S.p.A.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 agosto 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0580%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: dividendi € 144,34 2012: dividendi € 122,63 2013: dividendi € 30,40

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite aggi o quali corrispettivi per servizi
Organo amministrativo	<i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i> Boschini Paolo Vicepresidente Nardin Antonietta <i>Consiglieri</i> Demattè Renato Girardi Caterina Parolari Alessio (nessuno rappresentante del Comune di Terlago)
*Organo di controllo:	<i>Presidente collegio Sindacale</i> Cimmino Francesco <i>Sindaci effettivi</i> Sandri Mariangela Bonomi William <i>Sindaco supplente</i> Caldera Barbara (nessuno rappresentante del Comune di Terlago)

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie, al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per € 10.000,00 al consorzio denominato "Centro Servizio Condiviso" al quale Informatica Trentina S.p.A. ha aderito.

La società non possiede altre partecipazioni societarie.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlago ha disposto l'adesione ad Informatica Trentina S.p.a. e l'acquisizione gratuita di n. 494 azioni.

La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente.

La Società, svolge tutte le attività finalizzate al ruolo sopra individuato ed in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo Elettronico Provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dagli altri enti e soggetti di cui all'articolo 1 della L.P. 6 maggio 1980 n. 10 e s.m. o comunque individuati da altre leggi provinciali;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo; - progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center,

desktop management ed assistenza; progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;

- progettazione ed erogazione di servizi di formazione; consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;

- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione; progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Ha l'obiettivo di diffondere nel settore pubblico le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni contribuendo all'ammodernamento dei sistemi informativi pubblici anche tramite progetti di innovazione tecnologica che valorizzino le competenze e le esperienze delle imprese ICT del sistema locale.

Il Comune di Terlagoha affidato alla società il servizio di gestione della posta elettronica, e l'incarico di fornitura e manutenzione del programma PiTre per la gestione del protocollo informatico e archiviazione digitale dei documenti

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Informatica Trentina è stata costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti del Trentino ai quali si è aggiunta Finsiel S.p.A., con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Elettronico della Provincia autonoma di Trento, di cui alla Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10, iniziando la propria attività nel novembre 1984.

Il 29 dicembre 2006 Informatica Trentina è divenuta una società propriamente pubblica, ovvero una società "in house", al fine di adeguare l'assetto societario ai vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni in favore delle loro società strumentali ("Decreto Bersani" di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006; normativa comunitaria in materia di "in house providing"; disciplina provinciale in materia di SIEP, L.P. 11/2006 art. 13).

Inoltre, fattori legati alle iniziative legislative promosse dalla Giunta provinciale e agli indirizzi degli Azionisti, hanno qualificato ulteriormente il nuovo ruolo della Società ("Schema di convenzione per la governance della Società di sistema Informatica Trentina" - nuovo modello per i rapporti operativi ed economico-finanziari vigenti tra la Società e gli Enti Pubblici che usufruiranno dei suoi servizi – Delibera di G.P. n° 468 del 29 febbraio 2008).

Oggi, pertanto, la compagine azionaria di Informatica Trentina è aperta a tutti gli Enti Locali attraverso la distribuzione gratuita agli stessi di azioni, in proporzione al numero di abitanti, a fronte della sottoscrizione da parte degli Enti aderenti di una convenzione per la governance della Società che impegna ciascun Ente a partecipare alle funzioni di indirizzo e controllo di Informatica Trentina e contestualmente alla fruizione dei servizi offerti dalla Società.

La partecipazione ad Informatica Trentina S.p.A. e la conseguente possibilità di usufruire dei servizi che la stessa propone risulta di fondamentale importanza per l'amministrazione comunale, in quanto opera come strumento di sistema degli enti pubblici del Trentino nel settore dell'informatica, per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse hardware e software necessarie per il funzionamento degli enti aderenti.

Questa società non svolge alcuna attività simile o analoga a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Terlago è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto "controllo analogo", sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di "governance", con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

In quanto società in-house, Informatica Trentina Spa non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a tale società, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24

Inoltre si tratta di società il cui controllo in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".

Valutato quindi il ruolo unico della società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.5 Trentino Riscossioni S.p.A.

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <p>a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	<p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670%</p> <p>Comune di Trento 1,1017%</p> <p>Ordine dei commercialisti 0,0050%</p> <p>Consorzio trentino di Bonifica 0,0100%</p> <p>Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000%</p> <p>Comunità di valle 3,1045%</p> <p>Comune di Rovereto 0,3536%</p> <p>Altri Comuni 2,7582%</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0159%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011 + € 330.375,00</p> <p>2012 + € 256.787,00</p> <p>2013 + € 213.930,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	<p>2011: 0</p> <p>2012: 0</p> <p>2013: 0</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite o aggi. quali corrispettivi per servizi € 4.186,72 per

	l'anno 2011 - € 4.707,49 per l'anno 2012 - 988,69 per l'anno 2013 (importi calcolati in termini di cassa)
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	<i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i> Rella Alberto <i>Vicepresidente</i> Anesi Sergio <i>Consiglieri</i> Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia (nessuno rappresentante del Comune di Terlago)
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i> Stefano Tomazzoni <i>Sindaci effettivi</i> Tomaso Ricci (membro del collegio sindacale nominato dalle Autonomie locali) Serena Marin <i>Sindaci supplenti</i> Marica Dalmonego Adriano Di Paolo Sindaco (nessuno rappresentante del Comune di Terlago)

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlago con la deliberazione n. 73 di data 28 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Trentino Riscossioni S.p.A. *in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.*

Trentino Riscossioni Spa è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n.3 del 16 giugno 2006, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento, per i cittadini e per gli enti pubblici trentini, in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. con sede a Trento, è una società di sistema la cui attività principale consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle diverse fasi. La mission della società è fornire un servizio completo al territorio, realizzando economie di scala mediante la promozione dei processi di semplificazione e di armonizzazione dell'attività di oltre 250 soggetti pubblici trentini e realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività, è anche uno strumento di sistema a salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali trentini

che consente di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo.

Il Comune di Terlago ha acquisito gratuitamente dalla Provincia autonoma di Trento e ha affidato alla società il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Trentino Riscossioni Spa costituisce una società di sistema, che non svolge alcuna attività simile o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto "controllo analogo", sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di "governance", con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

In quanto società in-house, Trentino Riscossioni Spa, non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a Trentino Riscossioni, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24

Inoltre si tratta di società il cui controllo in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Terlago è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di società, a capitale interamente pubblico, che opera come strumento di sistema degli enti pubblici del trentino nel campo delle riscossioni coattive, delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Terlago .

Valutato quindi il ruolo della società, e anche in relazione alla partecipazione minima e acquisita a titolo gratuito, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione in quanto un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.6. TRENTINO MOBILITA' SPA .

4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	29 aprile 1998
Sede Legale	Trento, via Brennero 98
Oggetto Sociale:	<p>a) l'analisi e la soluzione delle problematiche riguardanti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;</p> <p>b) la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed immobili in genere;</p> <p>c) la progettazione e/o installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri e il sistema complesso denominato "AUTOPARK";</p> <p>d) la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;</p> <p>e) lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;</p> <p>f) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;</p> <p>g) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzativi nei confronti</p>

	<p>di Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi, rivolti all'impiego dei mezzi di trasporto;</p> <p>h) la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica;</p> <p>i) l'elaborazione di dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;</p> <p>l) ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali compatibili con l'oggetto sociale</p>																
Capitale sociale al 31.12.2014:	euro 1.355.000																
Altri soci:	<p>Comune di Trento - 1.114.685 azioni = 82,26%</p> <p>- Automobile Club Trento - 189.700 azioni = 14,00%</p> <p>- Comune di Levico Terme - 15.000 azioni = 1,11%</p> <p>- Comune di Pergine Valsugana - 7.015 azioni = 0,52%</p> <p>- Comune di Lavis - 1.500 azioni = 0,11%</p> <p>- Trentino Mobilità S.p.A. - 26.600 azioni (proprie) = 1,96%</p>																
Percentuale di partecipazione:	0,04%																
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: € 777.456,00</p> <p>2012: € 468.258,00</p> <p>2013: € 454.978,00</p>																
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Dividendi</th> <th>Distr.riserve</th> <th>Canoni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>€ 225,00</td> <td></td> <td>€ 5.090,80</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>€ 135,00</td> <td>€ 752,79</td> <td>€ 11.991,72</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>€ 135,00</td> <td></td> <td>€ 10.212,01</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Dividendi	Distr.riserve	Canoni	2011	€ 225,00		€ 5.090,80	2012	€ 135,00	€ 752,79	€ 11.991,72	2013	€ 135,00		€ 10.212,01
Anno	Dividendi	Distr.riserve	Canoni														
2011	€ 225,00		€ 5.090,80														
2012	€ 135,00	€ 752,79	€ 11.991,72														
2013	€ 135,00		€ 10.212,01														
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)																	
Organo amministrativo:																	
Organo di controllo:																	

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società Trentino Mobilità spa possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Car sharing Trentino soc. coop.

Quota di capitale sociale € 10.000, su un totale di € 82.000 (al 31.12.2014)

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlago con la deliberazione n. 35 di data 6.6.2011 a autorizzato l'acquisto di 500 azioni nella società *in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.*

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di società, a capitale interamente pubblico, che opera come strumento di sistema degli enti pubblici del trentino nel campo delle gestione diretta del servizio di parcheggio pubblico a pagamento tenuto conto che le carenze di organico e di know how rendevano difficile una gestione in economia dello stesso.

Trentino Mobilità spa costituisce una società di sistema, che non svolge alcuna attività simile o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto "controllo analogo", sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di "governance", con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24

Trentino Mobilità Spa si qualificava come soggetto nato per gestire i parcheggi a pagamento nella città di Trento e quindi risultava idoneo all'affidamento del servizio per ora limitato all'area limitrofa ai Laghi di Lamar.

Il contratto di servizio andrà in scadenza il prossimo 31.8.2016 e in tale sede andrà rivalutata il mantenimento della partecipazione.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Terlago è di minima entità ed acquistate

con un esiguo importo Euro 2.500,00 e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Valutato quindi il ruolo unico della società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione almeno fino alla scadenza del vigente contratto di servizio prevista per il 31.08.2016.

4.7. DOLOMITI ENERGIA SPA

4.7.1 Dati della Società

Data di costituzione:	02/07/2009
Sede legale:	Rovereto, via Manzoni,24
Oggetto Sociale:	<p>OGGETTO SOCIALE: TUTTE LE ATTIVITA' ED I SERVIZI CONNESSI: - ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO, AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO DI OGNI GENERE DI RIFIUTI, ANCHE PER CONTO DI TERZI; ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE DI CENTRI ED IMPIANTI DI SMISTAMENTO, STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI OGNI GENERE DI RIFIUTI, COMPRESA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVATI DAI RELATIVI PROCESSI; ALLA GESTIONE DI DISCARICHE; ALLA GESTIONE DEI FANGHI BIOLOGICI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE E SMALTIMENTO; ALLO SPAZZAMENTO E ALLA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE; - ALLA COSTRUZIONE, ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DI ACQUEDOTTI, COLLETTORI ACQUA DI RIFIUTO E DA TRATTAMENTO, FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUE CIVILI ED INDUSTRIALI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE; - ALLA GESTIONE DI LABORATORI DI PROVA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ANALISI CHIMICHE, FISICHE, BIOLOGICHE E MICROBIOLOGICHE; - ALLA CONSULENZA E ALL'ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER ENTI E IMPRESE OPERANTI NEGLI STESSI SETTORI O IN SETTORI ANALOGHI, AFFINI O CONNESSI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA; - ALLE ATTIVITA' TIPOGRAFICHE, EDITORIALI, DI PUBBLICITA', PROMOZIONE E PROPAGANDA CHE SIANO CONNESSE CON ALTRE ATTIVITA' SOPRA DESCRITTE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE OPERARE IN OGNI CAMPO CHE ABBAIA ATTINENZA CON LA SALVAGUARDIA ED IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE, COME NEL SETTORE DELLE ACQUE, DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ENERGETICO, ESEGUENDO STUDI SPERIMENTAZIONI E PROGETTAZIONI, REALIZZANDO E GESTENDO IMPIANTI TECNICI ED</p>

OPERE, NONCHE' PRESTANDO ASSISTENZA TECNICA, ORGANIZZATIVA E GESTIONALE PER LE ATTIVITA' MENZIONATE, ANCHE IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE, AVVALENDOSI DI STRUTTURE PROPRIE O AD ESSA COLLEGATE. LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE LE PRESTAZIONI DI CUI SOPRA ANCHE TRAMITE TERZI E POTRA' ASSUMERE INCARICHI PER CONTO DI COMUNI, DI ENTI IN GENERE, DI LORO CONSORZI E DI PRIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI; LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A PUBBLICI APPALTI, LICITAZIONI E TRATTATIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE - MA NON COME OGGETTO PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO O DI TERZI, SE NELL'INTERESSE SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E COINTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, CONSORZI, E SIMILI AVENTI SCOPO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO PURCHE' ALLO SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO. SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Attività	Produzione Energia elettrica
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 411.496.469,00
Altri soci:	VEDI ALLEGATO

Percentuale di partecipazione:	0,00098%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € - 31.876.499,00 2012: € 43.658.609,00 2013: € 60.845.854,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	DIVIDENDI: 2011: € 202,5 2012: € 283,5 2013: € 384,75
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011 euro 5.206,80 2012 euro 442,61 2013 euro 0
Organo amministrativo:	Presidente Oss Rudi Vicepresidente Cattoni Diego Consiglieri: Ganapini Walter, Carli Marcello, Nicolussi Paolaz Leo, Briosi Antonello, Carollo Maddalena, Calaone Francesco, Zeni Marisa, Peroni Agostino
Organo di controllo:	Manzana Giacomo (presidente) Bombardelli Alberto Postal Anna

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Terlagò con la deliberazione n. 73 di data 28 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento *quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.*

Attualmente la società gestisce, in regime di proroga, il servizio di distribuzione del gas naturale, servizio di interesse pubblico.

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di società, al cui acquisto di azioni nasceva dall'affidamento alla stessa della gestione del servizio di distribuzione del gas metano.

La prevista dismissione della rete gas (con tempistiche ancora non del tutto definite) rendono possibile la previsione di un disimpegno della partecipazione.

La distribuzione del gas metano è espressamente prevista dalla legge come attività di servizi pubblico (art. 14 del D. Lgs. 164/2000), la partecipazione societaria in Dolomiti Energia Spa, che non ha oneri a carico del bilancio comunale, può pertanto essere confermata perlomeno fino alla conclusione della procedura di gara in capo alla Provincia autonoma di Trento e l'aggiudicazione al nuovo gestore per l'intero ambito unico provinciale.


The following information is for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice. The information is provided for general informational purposes only and should not be relied upon for any specific purpose. The information is provided as a service to our clients and is not intended to be used as a substitute for professional advice. The information is provided for general informational purposes only and should not be relied upon for any specific purpose.




TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.
C.F. 02002380224 - N. REA TN/193558

ELENCO SOCI - al 31 dicembre 2014

N°	SOCI	NUMERO AZIONI	CAPITALE	
			EURO	%
1	Provincia Autonoma di Trento	923.659	923.659	92,3659%
2	Comune di Lavis	819	819	0,0819%
3	Comune di Zambana	160	160	0,0160%
4	Comune di Nave SanRocco	132	132	0,0132%
5	Comune di Padergnone	65	65	0,0065%
6	Comune di Besenello	213	213	0,0213%
7	Comune di Cavedago	53	53	0,0053%
8	Comune di Calliano	131	131	0,0131%
9	Comune di Cimone	60	60	0,0060%
10	Comune di Ronzo Chlenis	99	99	0,0099%
11	Comune di Trambileno	133	133	0,0133%
12	Comune di Nogaredo	185	185	0,0185%
13	Comune di Nomi	126	126	0,0126%
14	Comune di Pomarolo	226	226	0,0226%
15	Comune di Mori	885	885	0,0885%
16	Comune di Volano	289	289	0,0289%
17	Comune di Vezzano	205	205	0,0205%
18	Comune di Mezzocorona	484	484	0,0484%
19	Comune di Lissnago	49	49	0,0049%
20	Comune di Spormaggiore	121	121	0,0121%
21	Comune di Terragnolo	76	76	0,0076%
22	Comune di Aldeno	297	297	0,0297%
23	Comune di Cavareno	99	99	0,0099%
24	Comune di Villalagarina	341	341	0,0341%
25	Comune di Breguzzo	58	58	0,0058%
26	Comune di Faver	81	81	0,0081%
27	Comune di Lavarone	111	111	0,0111%
28	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	1.000	1.000	0,1000%
29	Comune di Pergine Valsugana	1.858	1.858	0,1858%
30	Comune di Brentonico	375	375	0,0375%
31	Comune di Pelo	188	188	0,0188%
32	Comune di Moena	257	257	0,0257%
33	Comune di Vallarsa	138	138	0,0138%
34	Comune di Mezzolombardo	641	641	0,0641%
35	Comune di Folgaria	310	310	0,0310%
36	Comune di Luserna	30	30	0,0030%
37	Comune di Faedo	58	58	0,0058%
38	Comune di Roverè della Luna	156	156	0,0156%
39	Comune di San Michele all'Adige	254	254	0,0254%
40	Comune di Baselga di Pinè	468	468	0,0468%
41	Comune di Levico Terme	688	688	0,0688%
42	Comune di Caldonazzo	298	298	0,0298%
43	Comune di Borgo Valsugana	655	655	0,0655%
44	Comune di Carzano	50	50	0,0050%
45	Comune di Mezzana	86	86	0,0086%
46	Comune di Commezzadura	96	96	0,0096%
47	Comune di Bosentino	78	78	0,0078%
49	Comune di Zuclò	34	34	0,0034%
50	Comune di Carisolo	92	92	0,0092%
51	Comune di Glovo	244	244	0,0244%



52	Consorzio Trentino di Bonifica	100	100	0,0100%
53	Comune di Vattaro	107	107	0,0107%
54	Comunità della Val di Non	3.787	3.787	0,3787%
55	Comune di Dro	380	380	0,0380%
56	Comune di Castello Tesino	136	136	0,0136%
57	Comune di Pieve Tesino	72	72	0,0072%
58	Comune di Bieno	45	45	0,0045%
59	Comune di Calavino	136	136	0,0136%
60	Comune di Rovereto	3.536	3.536	0,3536%
61	Comune di Vigolo Vattaro	207	207	0,0207%
62	Comune di Grumes	47	47	0,0047%
63	Comune di Molveno	111	111	0,0111%
64	Comunità di Primiero	994	994	0,0994%
65	Comune di Vermiglio	187	187	0,0187%
66	Ordine dei Dottori Commercialisti	50	50	0,0050%
67	Comune di Fal della Paganella	90	90	0,0090%
68	Comune di Grauno	15	15	0,0015%
69	Comune di Drena	50	50	0,0050%
70	Comune di Grigno	230	230	0,0230%
71	Comune di Centa San Nicolò	60	60	0,0060%
72	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	4.821	4.821	0,4821%
73	Comune di Cavedine	279	279	0,0279%
74	Comune di Tenna	96	96	0,0096%
75	Comune di Transacqua	207	207	0,0207%
76	Comune di Samone	52	52	0,0052%
77	Comune di Ivano-Fracena	28	28	0,0028%
78	Comune di Telve	186	186	0,0186%
79	Comune di Novaledo	90	90	0,0090%
80	Comune di Calceranica al Lago	123	123	0,0123%
81	Comune di Torcegno	69	69	0,0069%
82	Comune di Mezzano	163	163	0,0163%
83	Comune di Canal San Bovo	162	162	0,0162%
84	Comune di Fiera di Primiero	54	54	0,0054%
85	Comune di Strigno	140	140	0,0140%
86	Comune di Ospedaletto	80	80	0,0080%
87	Comune di Isera	248	248	0,0248%
88	Comune di Daone	58	58	0,0058%
89	Comune di Pellizzano	75	75	0,0075%
90	Comune di Castelnuovo	96	96	0,0096%
91	Comune di Campitello di Fassa	72	72	0,0072%
92	Comune di Villa Agnedo	95	95	0,0095%
93	Comune di Cinte Tesino	37	37	0,0037%
94	Comune di Scurelle	132	132	0,0132%
95	Comune di Roncegno	264	264	0,0264%
96	Comune di Telve di Sopra	62	62	0,0062%
97	Comune di Mazzin	47	47	0,0047%
98	Comune di Siror	123	123	0,0123%
99	Comune di Tonadico	145	145	0,0145%
100	Comune di Sagron Mis	21	21	0,0021%
101	Comune di Cordero	158	158	0,0158%
102	Comunità Valsugana e Tesino	2.614	2.614	0,2614%
103	Comunità Alto Garda e Ledro	4.491	4.491	0,4491%
104	Comunità della Vallagarina	8.233	8.233	0,8233%
105	Comune di Albiano	145	145	0,0145%
106	Comune di Lasino	127	127	0,0127%
107	Comune di Segonzano	152	152	0,0152%
108	Comune di Praso	35	35	0,0035%
109	Comune di Sanzeno	92	92	0,0092%
110	Comune di Cavizzana	24	24	0,0024%
111	Comune di Caldes	105	105	0,0105%
112	Comune di Terzolas	59	59	0,0059%
113	Comune di Clvezzano	363	363	0,0363%
114	Comune di Sover	91	91	0,0091%



115	Comune di Dambel	42	42	0,0042%
116	Comune di Condino	149	149	0,0149%
117	Comune di Brione	15	15	0,0015%
118	Comune di Rabbi	140	140	0,0140%
119	Comune di Sarnonico	71	71	0,0071%
120	Comune di Villa Rendena	86	86	0,0086%
121	Comune di Flavon	52	52	0,0052%
122	Comune di Pieve di Bono	137	137	0,0137%
123	Comune di Prezzo	21	21	0,0021%
124	Comune di Bersone	28	28	0,0028%
125	Comune di Terres	32	32	0,0032%
126	Comune di Cunevo	55	55	0,0055%
127	Comune di Ziano di Fiemme	160	160	0,0160%
128	Comune di Llvo	89	89	0,0089%
129	Comune di Ronzone	37	37	0,0037%
130	Comune di Dorsino	43	43	0,0043%
131	Comune di San Lorenzo in Banale	115	115	0,0115%
132	Comune di Stenico	110	110	0,0110%
133	Comune di Canazei	181	181	0,0181%
134	Comune di Tuenno	231	231	0,0231%
135	Comune di Cagnò	36	36	0,0036%
136	Comune di Sant'Orsola Terme	98	98	0,0098%
137	Comune di Panchià	73	73	0,0073%
138	Comune di Bedollo	141	141	0,0141%
139	Comune di Spiazzo	119	119	0,0119%
140	Comune di Tassullo	186	186	0,0186%
141	Comune di Amblar	21	21	0,0021%
142	Comune di Ragoll	77	77	0,0077%
143	Comune di Fornace	127	127	0,0127%
144	Comune di Giustino	73	73	0,0073%
145	Comune di Cles	674	674	0,0674%
146	Comune di Vervò	68	68	0,0068%
147	Comune di Don	24	24	0,0024%
148	Comune di Ton	124	124	0,0124%
149	Comune di Vigo Rendena	47	47	0,0047%
150	Comune di Andalo	100	100	0,0100%
151	Comune di Nanno	62	62	0,0062%
152	Comune di Montagne	26	26	0,0026%
153	Comune di Malosco	39	39	0,0039%
154	Comune di Caderzone Terme	62	62	0,0062%
155	Comune di Dimaro	121	121	0,0121%
156	Comune di Denno	117	117	0,0117%
157	Comune di Romallo	58	58	0,0058%
158	Comune di Pinzolo	301	301	0,0301%
158	Comunità della Valle di Sole	1.515	1.515	0,1515%
159	Comune di Pelugo	38	38	0,0038%
160	Comune di Castel Condino	24	24	0,0024%
161	Comune di Garniga Terme	37	37	0,0037%
162	Comune di Fondo	144	144	0,0144%
163	Comune di Darè	22	22	0,0022%
164	Comune di Preore	39	39	0,0039%
165	Comune di Malè	213	213	0,0213%
166	Comune di Monclassico	81	81	0,0081%
167	Comune di Croviana	63	63	0,0063%
168	Comune di Comano Terme	270	270	0,0270%
169	Comune di Rumo	84	84	0,0084%
170	Comune di Predazzo	438	438	0,0438%
171	Comune di Terlago	159	159	0,0159%
172	Comune di Lona Lases	78	78	0,0078%
173	Comune di Tesero	271	271	0,0271%
174	Comune di Roncone	144	144	0,0144%
175	Comune di Cimago	42	42	0,0042%
176	Comune di Tres	67	67	0,0067%

177	Comune di Soraga	68	68	0,0068%
178	Comunità Rotariana - Konigsberg	1.724	1.724	0,1724%
179	Comune di Bondo	66	66	0,0066%
180	Comune di Trento	11.017	11.017	1,1017%
181	Comune di Cembra	180	180	0,0180%
182	Comune di Valfioriana	53	53	0,0053%
183	Comunità Valle dei Laghi	970	970	0,0970%
184	Comune di Castello di Molina di Fiemme	219	219	0,0219%
185	Comune di Castelfondo	62	62	0,0062%
186	Comune di Talo	276	276	0,0276%
187	Comune di Strembo	50	50	0,0050%
188	Comune di Pozza di Fassa	190	190	0,0190%
189	Comune di Ruffrè Mendola	42	42	0,0042%
190	Comune di Spera	56	56	0,0056%
191	Comune di Lardaro	19	19	0,0019%
192	Comune di Avio	401	401	0,0401%
193	Comunità della Valle di Fiemme	1.896	1.896	0,1896%
194	Comune di Carano	98	98	0,0098%
195	Comune di Bocenago	40	40	0,0040%
196	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento	75	75	0,0075%
197	Comunità della Valle di Cembra	1.104	1.104	0,1104%
198	APSP - Opera Armida Barelli	200	200	0,0200%
199	Comune di Ossana	77	77	0,0077%
200	Comune di Ronchi Valsugana	39	39	0,0039%
201	Comune di Storo	451	451	0,0451%
202	Comune di Bondone	65	65	0,0065%
Totali		1.000.000	€ 1.000.000,00	100%

STATUTO
di "Trentino Riscossioni s.p.a."

* * * * *

Capo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

Denominazione

1.1 In ossequio al disposto dell'art. 34 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m., è costituita una società per azioni con la denominazione "Trentino Riscossioni s.p.a.", al fine di erogare alla Provincia Autonoma di Trento e agli Enti ivi previsti i servizi parimenti ivi individuati.

Art. 2

Sede

2.1 La Società ha sede in Trento.

2.2 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore o della società di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3

Oggetto sociale

3.1 La Società svolge, in via esclusiva, nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e successive integrazioni e modifiche, sulla base di appositi contratti di servizio, le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

3.2 Al fine di assolvere compiutamente le attività di cui al punto 3.1, la Società svolge, altresì, con le modalità consentite dalla legge, attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte locali e erariali.

3.3 I predetti contratti di servizio disciplinano, in particolare, le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, la possibilità di mettere a disposizione della società personale degli enti e di svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico, nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.

3.4 Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre compiere ogni altra operazione utile o necessaria, ivi incluse tutte le

operazioni e gli investimenti funzionali alla prestazione di servizi a favore dei futuri soggetti partecipanti o affidanti.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Capo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), suddiviso in n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00= cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.2 Con successiva modificazione dello Statuto sociale, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

5.3 Alla Società possono partecipare, oltre alla Provincia, gli Enti indicati dalla sopradetta legge istitutiva.

5.4. In particolare possono partecipare gli enti strumentali della Provincia e gli enti ad ordinamento provinciale e regionale.


Inoltre possono partecipare società a capitale interamente pubblico ed altri enti pubblici con sede nel territorio della provincia di Trento. Può partecipare anche la Società costituita ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, purchè sia a capitale interamente pubblico e purchè ciò non precluda, secondo la disciplina vigente, l'affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 3 a Trentino Riscossioni spa, da parte dei soci.

5.5 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede straordinaria, salvo quanto previsto al successivo periodo. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fatto salvo, comunque, il pieno rispetto del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un notaio.

5.6 Nel caso di aumento del capitale sociale mediante imputazione a capitale di riserva e/o altri fondi inseriti in bilancio, le eventuali azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai possessori di azioni riscattabili, saranno assoggettate alla medesima disciplina.

Art. 6

Trasferimento delle Azioni



6.1 Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo.

Il disposto del precedente articolo 5, nonché salvo il diritto di prelazione previsto al punto 6.3 e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del punto 6.4. Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.


6.2 Ai sensi dell'articolo 33, comma 7bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della Società. Le medesime azioni sono riscattabili dalla Provincia, anche con dichiarazione unilaterale comunicata al titolare delle azioni e alla società a mezzo di lettera raccomandata RR, e non danno diritto al rimborso.

6.3 Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in



prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.


L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

6.4 Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.



6.5 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo 6, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

6.6 Le disposizioni dei punti 6.3 e 6.4 non si applicano ai "trasferimenti" effettuati dalla Provincia Autonoma o verso la Provincia.

Art. 7

Recesso

7.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo punto 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7.3 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis c.c. e seguenti. Ai sensi dell'articolo 2437 sexies c.c., le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater c.c. non si applicano alle azioni di cui al punto 6.2.

Capo III

FINANZIAMENTI

Art. 8

Finanziamenti dei Soci

8.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

8.2 E' in ogni caso autorizzata la raccolta e/o l'impiego presso società costituenti il gruppo ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Art. 9

Obbligazioni

9.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.


9.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

9.3 Le obbligazioni convertibili potranno essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti.

Capo IV

PRINCIPI GENERALI

Art.10



Principi generali sugli organi

10.1 La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo previste dalla disciplina provinciale vigente.

Capo V

ASSEMBLEA

Art. 11

Assemblea

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.


11.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

11.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla



discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

11.6 Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12

Partecipazione all'assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

12.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

Art. 13

Presidente dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, da altra persona eletta dall'Assemblea.

13.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

13.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14

Funzionamento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

14.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese, con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.


Capo VI

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Consiglio d'Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto



da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea. L'Assemblea, inoltre, provvede ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Società fra i componenti del Consiglio dalla stessa nominati.

15.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

15.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo di conseguenza. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, l'Assemblea provvede a sostituirli. Qualora, tuttavia, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà procedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

15.5 Gli Amministratori possono essere revocati solo dall'organismo che li ha nominati.

15.6 Se non nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.7 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale.

16.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se

nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

16.4 Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato dal Consiglio di Amministrazione.

16.5 Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 17

Compensi dei Membri del Consiglio d'amministrazione

17.1 L'Assemblea determina i compensi ed i rimborsi da corrispondersi al Presidente, al Vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al comma successivo.

17.2 Resta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, per quanto attiene il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi.


17.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per il compenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati ai precedenti commi.

17.4 L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare, nel rispetto delle norme vigenti, idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte dei responsabili della gestione societaria, alla Società o a terzi, ivi compresi i relativi Soci in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi Amministratori debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni. Con la medesima procedura potrà stipulare polizze di assicurazione per infortuni professionali.

Art. 18

Gestione della Società

18.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 1 febbraio 2005, n. 1, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo previste dalla disciplina provinciale vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di



programmazione e di reporting.

18.2 Agli amministratori sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c., i poteri di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Art. 19

Amministratore delegato e direttore generale

19.1 Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti e nomina un Direttore Generale, definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20

Firma e rappresentanza sociale

20.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, ed al Direttore Generale nei limiti delle deleghe, mansioni e attribuzioni ai medesimi conferite.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio stesso.

Capo VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE


Art. 21

Collegio sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di legge.

21.2 I componenti del Collegio sindacale ed il Presidente sono nominati dall'Assemblea.

21.3 I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.



21.4 I Sindaci possono essere revocati solo dall'organismo che li ha nominati.

21.5 Il compenso dei Sindaci é determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

21.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

21.7 Il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, tiene conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti.

Art. 22

Revisione legale dei conti

22.1 La revisione legale dei conti della Società è affidata al Collegio Sindacale oppure, a seguito di deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, fatte salve le altre disposizioni speciali eventualmente applicabili.

L'incarico al revisore o alla società di revisione può essere conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata dal Collegio Sindacale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

22.2 L'incarico al revisore o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

22.3 Il compenso al revisore o alla società di revisione é determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Capo IX

BILANCI, RISERVE E UTILI

Art. 23

Bilanci

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 24

Utili

24.1 L'utile netto di bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite fissato dall'art. 2430 del c.c., è

ripartito secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Capo X

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25


Scioglimento e liquidazione della società

25.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 26

Disposizioni Generali

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.




SOCI DOLOMITI ENERGIA SPA

ACSM AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.p.A.			
BIM BRENTA	823.006	0,20000%	Via A. Gradagrini, 31 38054 FIERA DI PRIMIERO
BIM CHIESE	819.407	0,19913%	Corso Ausugurn, 82 38051 BORGO VALSUGANA
COMUNE DI CALLIANO	819.407	0,19913%	Via Baratterf, 11 38083 CONDINO
COMUNE DI BESENELLO	732.025	0,17789%	Via A. Valentini 35 38060 CALLIANO
MONTAGNA Sig.ra ERMINIA	420.830	0,10227%	Via Degasperf 3 38060 BESENELLO
COMUNE DI BORGO VALSUGANA	27.540	0,00669%	Via Carducci, 15 20123 MILANO
AZ. SERV. MUNIC. - TONE DI TRENTO	19.035	0,00463%	Piazza Degasperf, 20 38051 BORGO VALSUGANA
COMUNE DI CIVEZZANO	14.622	0,00355%	Via Stenico, 11 38079 TONE DI TRENTO
COMUNE DI DIMARO	10.530	0,00256%	Via Telvana, 9 38045 CIVEZZANO
COMUNE DI CASTELLO TESINO	10.125	0,00246%	P.zza G. Serra, 10 38025 DIMARO
COMUNE DI VEZZANO	8.100	0,00197%	Via Dante, 12 38053 CASTELLO TESINO
COMUNITA' DELLA VAL DI NON	8.100	0,00197%	Via Roma, 41 38070 VEZZANO
COMUNE DI ALDENO	6.075	0,00148%	Via Piliatl, 17 38023 CLES
COMUNE DI AVIO	5.063	0,00123%	Piazza C. Battistf, 5 38060 ALDENO
COMUNE DI BRENTONICO	4.450	0,00108%	Piazza V.Emanuele III 38063 AVIO
COMUNE DI TERRAGNOLO	4.450	0,00108%	Via Fabio Filzi 35 38060 BRENTONICO
COMUNE DI VALLARSA	4.450	0,00108%	Ft. Piazza 14 38060 TERRAGNOLO
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	4.450	0,00108%	Via Roma 13 38060 VALLARSA
COMUNE DI CALCERANICA	4.050	0,00098%	Via IV novembre, 4 38027 MALE'
COMUNE DI CALDONAZZO	4.050	0,00098%	Piazza Municipio, 1 38050 CALCERANICA
COMUNE DI CAVEDINE	4.050	0,00098%	Piazza Municipio, 1 38052 CALDONAZZO
COMUNE DI CINTE TESINO	4.050	0,00098%	Via 25 aprile, 16 38073 CAVEDINE
COMUNE DI CLES	4.050	0,00098%	Via don Dalmonego 45 38050 CINTE TESINO
	4.050	0,00098%	Corso Dante, 28 38023 CLES



Dolomiti
Energia




SOCI DOLOMITI ENERGIA SPA

SOCI	N.AZIONI	%	Indirizzo
FINDOLOMITI ENERGIA Srl	196.551.963	47,76520%	Via Vannetti, 18/A 38122 TRENTO
	48.861.683	11,87415%	
FT ENERGIA S.p.A.			Via Mantova, 53 38122 TRENTO
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	33.286.658	8,08918%	
COMUNE DI TRENTO	24.008.946	5,83455%	Via Belenzani, 19 -38122 TRENTO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO	21.878.100	5,31672%	Via Calepina 1 38122 TRENTO
COMUNE DI ROVERETO	17.852.031	4,33832%	P.zza Podestà,15-38068 ROVERETO
I.S.A. - IST. ATESINO DI SVILUPPO SPA	17.175.532	4,17392%	Viale Adriano Olivetti, 36 38121 TRENTO
STET SERVIZI TERRITORIALI NORD EST TARENTINO S.p.A.	7.378.514	1,79309%	V.le Venezia, 2/E 38057 PERGINE VALSUGANA
ENERCOOP S.r.l.	7.303.825	1,77494%	Via Segantini, 10 38122 TRENTO
COMUNE DI MORI	5.060.563	1,22980%	Via Scuole 2 38065 MORI
AGS ALTO GARDA SERVIZI S.p.A.	4.861.800	1,18149%	Via Ardaro, 27 38066 RIVA DEL GARDA
AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALLANA S.p.A.	4.085.912	0,99294%	Via Milano 10 38017 MEZZOLOMBARDO
COMUNE DI ALA	3.852.530	0,93622%	Piazza S. Giovanni 1 38061 ALA
BIM ADIGE	3.322.260	0,80736%	Piazza Centa 13/1 38122 TRENTO
BIM SARCA-MINCIO-GARDA	3.322.260	0,80736%	Viale Dante, 46 38079 TIONE DI TRENTO
PRIMIERO ENERGIA	2.430.900	0,59075%	Via A. Guadagnini, 31 38054 FIERA DI PRIMIERO
CEIS CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.c.	2.293.658	0,55739%	Via Marconi, 6 38077 PONTE ARCHE
CEDIS CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Scarl	2.291.118	0,55678%	Via Garibaldi, 180 38089 STORO
COMUNE DI GRIGNO	931.250	0,22631%	P.zza Dante, 15 38055 GRIGNO
COMUNE DI VOLANO	890.000	0,21628%	Via S. Maria 9 38060 VOLANO




Dolomiti
energia



SOCI DOLOMITI ENERGIA SPA

COMUNE DI FORNACE	4.050	0,00098%	Piazza Castello, 1 38040 FORNACE
COMUNE DI LAVIS	4.050	0,00098%	Via Matteotti, 45 38015 LAVIS
COMUNE DI LEVICO TERME	4.050	0,00098%	Via Marconi, 6 38056 LEVICO TERME
COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	4.050	0,00098%	Piazza Unità d'Italia, 4 38030 ROVERE' DELLA LUNA
COMUNE DI TERLAGO	4.050	0,00098%	Piazza Torchio, 1 38070 TERLAGO
COMUNE DI ISERA	4.000	0,00097%	Via Ravagni, 8 38060 ISERA
COMUNE DI CAVEDAGO	3.038	0,00074%	Piazza S. Lorenzo, 1 38010 CAVEDAGO
COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.038	0,00074%	Piazza Fiera, 1 38010 SPORMAGGIORE
COMUNE DI TRAMBILENO	2.670	0,00065%	Via Roma 8 FR MOSCHERI 38068 TRAMBILENO
COMUNE DI FOLGARIA	2.225	0,00054%	Via Roma 60 38064 FOLGARIA
COMUNE DI NOGAREDO	2.225	0,00054%	Piazza Centrale 7 38060 NOGAREDO
COMUNE DI NOMI	2.225	0,00054%	Piazza Springa 3 38060 NOMI
COMUNE DI POMAROLO	2.225	0,00054%	Piazza F.lli Fontana 6 38060 POMAROLO
COMUNE DI RONZO-CHIENIS	2.225	0,00054%	Via Teatro 13/B 38060 RONZO CHIENIS
COMUNE DI VILLA LAGARINA	2.225	0,00054%	Piazza Scrinzi 3 38060 VILLA LAGARINA
COMUNE DI BIENO	2.025	0,00049%	Piazza Maggiore, 3 38050 BIENO
COMUNE DI CALAVINO	2.025	0,00049%	Via Graziadei, 2 38072 CALAVINO
COMUNE DI CARZANO	2.025	0,00049%	Piazza Municipio, 1 38050 CARZANO
COMUNE DI CASTELNUOVO	2.025	0,00049%	Piazza Municipio, 1 38050 CASTELNUOVO
COMUNE DI NANNNO	2.025	0,00049%	Via Madruzzo, 36 38010 NANNNO
COMUNE DI OSPEDALETTO	2.025	0,00049%	Via Roma, 50 38050 OSPEDALETTO
COMUNE DI OSSANA	2.025	0,00049%	Piazza S. Virgilio, 1 38026 OSSANA
COMUNE DI SALORNO (BZ)	2.025	0,00049%	Piazza Municipio, 1 39040 SALORNO



SOCI DOLOMITI ENERGIA SPA

COMUNE DI SAMONE	2.025	0,00049%	Via Nuova Superiore, 11 38050 SAMONE
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	2.025	0,00049%	Piazza delle Sette ville, 4 38078 S.LORENZO DORSINO
COMUNE DI SCURELLE	2.025	0,00049%	Via XV agosto, 37 38050 SCURELLE
COMUNE DI TELVE	2.025	0,00049%	Piazza Vecchia, 18 38050 TELVE
COMUNE DI TELVE DI SOPRA	2.025	0,00049%	Via S. Giovanni Bosco, 10 38050 TELVE DI SOPRA
COMUNE DI TUENNO	2.025	0,00049%	Piazza Alpini, 21 38019 TUENNO
COMUNE DI ZAMBANA	2.025	0,00049%	P.zza S. Filippo e Giacomo, 6 38010 ZAMBANA
COMUNE DI VILLA AGNEDO	1.620	0,00039%	Via Molini, 44 38050 VILLA AGNEDO
COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	1.013	0,00025%	Fr. S. Croce 38071 BLEGGIO SUPERIORE
COMUNE DI CAMPODENNO	1.013	0,00025%	Piazza Centrale, 1 38010 CAMPODENNO
COMUNE DI CUNEVO	1.013	0,00025%	Via Menapace, 1 38010 CUNEVO
COMUNE DI DENNO	1.013	0,00025%	Via C. Battisti, 2 38010 DENNO
COMUNE DI FLAVON	1.013	0,00025%	Via Campo Sportivo, 1 38010 FLAVON
COMUNE DI PIEVE TESINO	1.013	0,00025%	P.zza G. Schievano Bufa, 1 38050 PIEVE TESINO
COMUNE DI RONCEGNO	1.013	0,00025%	Piazza A. de Giovanni, 1 38050 RONCEGNO
COMUNE DI SPORMINORE	1.013	0,00025%	Piazza Anania, 4 38010 SPORMINORE
COMUNE DI STRIGNO	1.013	0,00025%	Piazza Municipio, 12 38059 STRIGNO
COMUNE DI TAIÒ	1.013	0,00025%	Via S. Barbacovi, 4 38010 TAIÒ
COMUNE DI TORCEGNO	1.013	0,00025%	Piazza Maggiore, 5 38051 TORCEGNO
COMUNE DI NAVE SAN ROCCO	608	0,00015%	Via IV Novembre, 44 38010 NAVE S. ROCCO
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	203	0,00005%	Via Villa, 21 38010 FAI DELLA PAGANELLA
ELETTROMETALLURGICA TRENITINA Srl	203	0,00005%	C/o Soc. It.Magnesio Via Volta31-39100 BZ
POMARA dott.ssa. LUCIANA	203	0,00005%	Gall. S. Babila, 4/b-20122 MI
	411.496.169	100,000000%	

